

# SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

Elezioni Politiche del 5 Aprile

## VOTARE

## PER RINNOVARE

Il 5 e il 6 Aprile saremo chiamati a rinnovare le Camere, ma questa volta — a differenza delle altre volte — il contesto nel quale si svolgeranno queste elezioni, che per importanza saranno pari a quelle del 1948, è completamente diverso.

Dopo il crollo del comunismo (in Italia avevamo il più forte partito dell'Europa libera) che ha scompaginato lo scenario mondiale, tutti gli stati dell'Est europeo — repubbliche socialiste comprese —, stanno faticosamente ricostruendo la loro identità; anche noi, attraverso queste elezioni, possiamo finalmente voltar pagina.

Per quarant'anni un regime ammantato di democrazia ci ha messi l'uno con l'altro, agitando lo spauracchio prima dell'anticomunismo poi dell'antifascismo, pur di riuscire a governare. I risultati di questo malgoverno sono sotto gli occhi di tutti: abbiamo un'inflazione reale intorno all'8 per cento, un deficit pubblico in continua ascesa che non si riesce neanche a quantificare (figurarsi poi se è serio parlare di controllarlo o addirittura di diminuirlo), una percentuale elevatissima di morti violente per mafia o camorra, un sanità allo sfascio e una scuola pubblica ormai alla deriva.

A questa realtà vi è da aggiungere quelle delle leghe, che specie al nord si son fatte interpreti di questo malcontento, senza che l'attuale classe politica dia segnali di respicenza. Anzi, dove può cerca ancora di più di "prendere". Ci riferiamo al tentativo di costituire vere e proprie dinastie politiche: in ordine di tempo al tentativo dell'On. Galloni di presentare alla Camera dei deputati il proprio figlio che evidentemente pensa di emigrare verso lidi più remunerativi non essendo soddisfatto dell'attuale situazione (Direttore generale c/o il Ministero del Lavoro). Come se non bastassero i Gava, i La Malfa, dovremmo avere i Galloni e i Nicolazzi, anche se da questi ultimi fortunatamente prima gli elettori e poi la magistratura ci hanno affrancato.

Ma per tornare al problema delle elezioni, come sindacato della scuola che indicazioni diamo? Per rispondere a questa domanda non possiamo esimerci dal considerare quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi in questi giorni.

Ci riferiamo alla sceneggiata che Governo e Sindacati scuola stanno facendo in questi giorni. Non è accettabile che trattative che dovevano iniziare "per legge" nel luglio del 1990, per rinnovare il contratto della scuola, inizino ai primi di febbraio del 1992 e con le Camere sciolte. Quale credibilità possono avere i soggetti (governo e sindacati) che hanno di questi comportamenti?

Noi Federazione Italiana Scuola (F.I.S.) — come anche i Cobas — abbiamo attuato uno sciopero che ci ha visti per oltre un mese impegnati a non fare gli scrutini del primo quadrimestre. Scopo di questa nostra azione è stato quello di dimostrare che in primo luogo, i sindacati seduti al tavolo della trattativa con il governo non hanno l'esclusività della rappresentatività sindacale; in secondo luogo, riteniamo che se non si firmerà il contratto (cioè non lo si sventerà), questo sarà per merito anche nostro; infine con questa azione abbiamo sicuramente ipotecato l'attività del nuovo Parlamento e del Governo che non potranno eludere un problema così importante, anche perchè nei prossimi giorni provvederemo ad intraprendere altre azioni di sciopero con riferimento ad attività di integrazione scolastica e all'adozione dei libri di testo.

Quest'inasprimento dell'azione sindacale è tanto più necessario se si pensa che l'attuale Governo è intenzionato ad offrire non più del 4,5 per cento di aumento annuo per il 1992 e 1993 lasciando in sospenso il 1991, altro che recupero effettivo del potere d'acquisto o aggancio alle retribuzioni dei docenti universitari!

In questa situazione siamo del parere che è necessario e possibile cambiare, in quanto nei partiti vi sono candidati che danno buon affidamento perchè professionisti seri e preparati, prestati alla politica; la preferenza unica per il rinnovo della Camera dei deputati è il nuovo mezzo che gli elettori hanno per rinnovare l'attuale classe politica (ormai diventata una vera e propria oligarchia), e rompere gli equilibri all'interno dei partiti e delle loro segreterie.

Quindi la consegna è votare senza disperdere il voto, inseguendo i velleitarismi delle leghe o di pseudo-partiti, che non sono portatori di istanze politiche ma solo categoriali o addirittura folkloristiche, dando un voto serio e mirato per pensionare almeno il 50 per cento degli attuali deputati e rinnovare così la rappresentanza parlamentare.

Il resto verrà poi.

Agostino Scaramuzzino

Anno scolastico 1991/92

## Fondo di incentivazione e indennità di istituto al personale del comparto scuola

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(Gabinetto)  
Roma, 24 gennaio 1992  
Gab/IV  
CIRCOLARE N. 16  
Prot. N. 12944/494/MS

OGGETTO: Fondo di incentivazione e indennità di istituto al personale del comparto scuola. Anno scolastico 1991/92.

Si trasmettono, per gli adempimenti di competenza, gli uniti decreti ministeriali n. 372 e n. 373 entrambi del 29 novembre 1991, concernenti, rispettivamente, il fondo di incentivazione al personale delle scuole di ogni ordine e grado e l'indennità di istituto al personale direttivo e coordinatore

amministrativo per l'anno scolastico 1991-92.

I citati provvedimenti ministeriali recepiscono gli accordi decentrati nazionali raggiunti in data 25 novembre 1991 con le organizzazioni sindacali della scuola.

In proposito, premesso che anche per l'anno scolastico 1991-92 le disposizioni contenute nei citati decreti ripropongono sostanzialmente la disciplina già prevista per il decorso anno scolastico si fornisce, qui di seguito, un cenno sulle principali innovazioni apporate:

**D.M. CONCERNENTE L'INDENNITÀ DI ISTITUTO**

a) all'art. 9, la riduzione del 50% degli importi di cui alla tabella B1), relativa alla complessità dell'istitu-

### L'ISTRUZIONE "LOTTIZZATA"

Impresa ardua quant'altra mai si trova ad affrontare chi voglia oggi delineare la mappa dell'Università italiana. E' appena il caso di rammentare preliminarmente a noi stessi come nell'università acquisti forma il momento più elevato e complesso dell'iter spirituale del giovane, momento nel quale istruzione ed educazione si fondono organicamente a costituire l'humus di una originale personalità culturale atta ad affrontare l'ardua strada della ricerca o quella non meno impervia dell'impegno professionale.

Ma tale delicato processo — che ha lontano cominciamento nella scuola materna ed elementare — potrà conseguire la propria meta preziosa soltanto a patto di non essere turbato da iati o fratture che ne appannino l'interiore armonia. Il rispetto assoluto di tali condizioni dovrebbe pertanto costituire imperativo categorico oltre che interesse supremo di uno Stato degno di tal nome. Ed invece — sulla base di inconfessabili interessi partitici — l'ente preposto alla istruzione pubblica è stato di recente scisso in due tronconi affidati, per sovrammarchato, a due diversi partiti politici. Di conseguenza, fino all'esame di maturità, il giovane è affidato alle "cure" di un domini-ministero attualmente infeudato dalla democrazia cristiana, ma, giunto alla Università, deve cambiar carrozzone e si vede costretto a

seguire orari e percorsi tracciati da altra organizzazione politica con diverse tradizioni e prospettive. Ad aggravare tutto ciò vengono fuori a getto continuo leggi e leggine coralmemente inneggianti ad autonomie della scuola e dell'università ma che, sotto tale eufemismo ipocrita in realtà sanciscono, aggravandola, la disarticolazione tra una fase e l'altra di un processo educativo che,

Esiste la "terza via"?  
Quale "terza via"?  
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 ul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

se non riesce ad essere organico, decade nella miseria di un'indottrinamento eterodiretto al servizio di interessi esterni.

### LA CATEGORIA DEI DOCENTI

Unicità della funzione docente e pari remunerazione a fronte di identici impegni di lavoro appaiono — nel mondo della scuola — improbabili vageggiamenti di notturne fantasie piuttosto che obblighi sanciti dalle più alte tavole della legge.

Questa appena formulata è considerazione obbligata guardando in specie all'Università ove oggi esistono due categorie di docenti — gli "ordinari" e gli "associati" — che, pur esplicando le medesime funzioni, hanno retribuzioni notevolmente differenti. Per non parlare poi di altro personale variamente denominato — ricercatori, dottori di ricerca, lettori, tecnici-laureati, e così via — che, pur non avendo diritto al titolo (e nemmeno alla paga!) di docente, tale funzione poi esplicano di fatto sostituendo

(continua in seconda pagina)

(continua in quarta pagina)



# DISPOSIZIONI

(dalla prima pagina)

dei moduli nelle scuole elementari;  
d) sempre alla tabella B2 l'importo relativo all'esistenza di plessi di scuola elementare è stato elevato a lire 45.000.

## D.M. CONCERNENTE IL FONDO DI INCENTIVAZIONE

a) come già precisato al punto precedente all'art. 5, n. 2, la voce relativa all'esistenza di moduli nelle scuole elementari è stata sostituita con quella relativa all'esistenza di una o più sezioni di scuola materna statale e ciò in considerazione del fatto che l'ormai pressochè generalizzata entrata a regime di detti moduli fa venir meno quel carattere di attività eccezionale che in precedenza aveva giustificato il loro inserimento nell'ambito del fondo di incentivazione;

b) all'art. 11, tra le attività connesse con il funzionamento della scuola, è stata prevista anche quella per l'educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze;

c) all'art. 12 nella casistica esemplificativa delle attività di programmazione, progettazione e verifica è stata inserita quella svolta dal docente esperto incaricato di seguire i docenti neo-nominati durante l'anno di formazione;

Sempre con riferimento al fondo di incentivazione si precisa infine, che ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del citato decreto ministeriale il docente "capogruppo" dei plessi di scuola elementare e materna va considerato alla stregua del docente fiduciario con compiti di coordinamento e che tra le attività di manutenzione di cui all'art. 15 del decreto medesimo, da svolgere a cura del personale ausiliario può essere fatto rientrare anche l'affidamento di lavori di piccola falegnameria ed utensileria.

I citati decreti sono stati inviati alla Corte dei Conti per il visto e la conseguente registrazione. Nell'attesa del visto e della registrazione da parte dell'Organo di Controllo, di cui sarà data tempestiva notizia, le SS.VV. e le scuole dipendenti possono intanto predisporre gli atti per il pagamento agli aventi diritto dell'indennità e del fondo in questione.

Le SS.VV. sono pregate di riprodurre la presente circolare e gli allegati decreti ministeriali e di trammetterli ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali site nelle rispettive circoscrizioni, compresi i direttori dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, per gli adempimenti di competenza.

## DECRETO MINISTERIALE N. 372 DEL 29 NOVEMBRE 1991

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, recante norme sul pubblico impiego e, in particolare, l'art. 14, ultimo comma, della legge medesima che disciplina gli accordi decentrati a livello ministeriale;

Considerato che ai sensi dell'art. 13 - comma 2 - della legge 29 marzo 1983 n. 93, l'art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209 concernente il fondo di incentivazione al personale della scuola e l'art. 30 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 continuano ad avere provvisoriamente efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepirà l'accordo contrattuale relativo al comparto del personale della scuola per il triennio 1991/93;

Visto il Decreto Ministeriale in data 11 maggio 1991, con il quale è stata costituita la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata ministeriale;

Visto l'accordo decentrato nazionale del 25 novembre 1991, relativo al fondo di incentivazione per l'anno scolastico 1991/92 al personale delle scuole di ogni ordine e grado;

## DECRETA

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1

##### Campo di applicazione

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal 1 settembre 1991 e si protraggono fino al 31 agosto 1992, ovvero fino alla data di entrata in vi-

gore del decreto del Presidente della Repubblica che recepirà il nuovo contratto del personale del comparto scuola per il triennio 1991/93, qualora questo intervenga prima del 31 agosto 1992.

2. Il fondo di incentivazione è volto a riconoscere e promuovere gli impegni e le attività tesi a qualificare la formazione ed il servizio scolastico.

3. Al fondo stesso può accedere il personale, direttivo, docente, educativo ed A.T.A., appartenente al comparto scuola di ruolo, supplente annuale o temporaneo nominato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico, in attività di servizio nelle scuole materne, elementari secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, nelle scuole speciali statali, nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti e nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica, che si trovi in almeno una delle situazioni previste nel presente decreto; nonchè:

a) il personale della scuola comandato, a seguito di apposite procedure concorsuali, presso gli I.R.R.S.A.E., la Biblioteca di Documentazione Pedagogica ed il Centro Europeo dell'Educazione;

b) il personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967 n. 1213;

c) il personale di cui al decimo comma dell'art. 14 ed al quarto comma dell'art. 63 della legge 20 maggio 1982 n. 270, compreso il personale dichiarato inidoneo a svolgere le proprie funzioni per motivi di salute ed utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. n. 417/1974;

d) il personale della scuola in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, escluso quello in servizio all'estero;

#### ART. 2

##### Risorse finanziarie

1. Al finanziamento del fondo di incentivazione per l'a.s. 1991/92 si provvede con le risorse finanziarie stanziata sul cap. 1038 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, come segue:

— periodo settembre/dicembre 1991, mediante l'utilizzazione dello stanziamento per l'anno finanziario 1991, fino a concorrenza di lire 90.000.000.000 al lordo degli oneri contributivi;

— periodo gennaio/agosto 1992 mediante l'utilizzazione della somma, anch'essa al lordo degli oneri contributivi, pari ai 2/3 dello stanziamento complessivo che sarà previsto sullo stesso capitolo per l'anno finanziario 1992.

#### ART. 3

Ripartizione e gestione del fondo per l'anno scolastico 1991/92

1. Per l'anno scolastico 1991/92, il Ministero della Pubblica Istruzione determinerà i fondi da assegnare ai Provveditori agli studi sulla base dei seguenti parametri riferiti all'organico di fatto delle istituzioni scolastiche ed educative delle singole province, comprese le dotazioni organiche aggiuntive:

a) per ogni unità di personale docente ed educativo L. 220.000;

b) per ogni unità di personale statale A.T.A., escluso il coordinamento amministrativo L. 165.000;

c) per ogni classe di scuola secondaria di I e II grado ed artistica L. 150.000;

d) per ogni classe interessata alle attività di cui al successivo articolo 5 del presente decreto L. 100.000;

e) per ogni unità di personale statale direttivo, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, supplente annuale o temporaneo nominato su posto vacante dall'inizio dell'anno scolastico L. 23.000.

2. I fondi per la liquidazione del compenso incentivante spettante al personale delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali di cui alla lettera b) del successivo articolo 18, al personale docente delle scuole ele-

mentari, ladine e slovene, di cui alla lettera c) del successivo articolo 18, nonché al personale utilizzato in altri compiti presso istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. n. 417/1974, vanno richiesti, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative interessate, ai competenti provveditori agli studi in aggiunta allo stanziamento previsto dal comma primo del presente articolo.

3. In base ai parametri indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, i Provveditori agli studi determineranno e comunicheranno alle singole scuole gli importi delle assegnazioni relative all'anno scolastico 1991/92.

4. Lo stanziamento determinato in base ai parametri di cui ai precedenti commi 1 e 2, del presente articolo, potrà essere utilizzato solo fino a concorrenza dell'80%. L'utilizzazione del restante 20% potrà essere autorizzata previa di verifica dell'applicazione del presente decreto, da effettuarsi in sede di ulteriore contrattazione decentrata a livello nazionale.

5. Il collegio dei docenti, quello degli educatori e l'assemblea del personale A.T.A., promossa dal capo di istituto e da questi presieduta, sulla base dei parametri indicati nelle lettere da a) ad e) del comma 1 del presente articolo e delle eventuali proposte degli altri organi collegiali, individuano le attività e le funzioni a incentivare nell'anno scolastico 1991/92 e le sottopongono, per il tramite della giunta esecutiva, al consiglio di circolo o di istituto per la verifica della compatibilità finanziaria e per l'adozione della conseguente delibera di approvazione.

6. La programmazione delle attività e delle funzioni da incentivare potrà essere aggiornata qualora talune delle attività o funzioni di cui sopra non sia stata espletata.

#### CAPO II

##### PERSONALE DIRETTIVO

#### ART. 4

##### Attività di aggiornamento

1. L'accesso al fondo è stabilito per la partecipazione di tale personale, in qualità di discente, a corsi di aggiornamento gestiti dalle università, dalla amministrazione o per suo conto, da enti o associazioni convenzionati con le università, o autorizzati dal Ministero.

A tal fine al personale direttivo vengono attribuite le seguenti somme ripartite per fasce orarie di aggiornamento:

Ore di aggiornamento	Compenso
da 8 a 12	L. 121.000
da 13 a 20	L. 242.000
da 21 a 30	L. 363.000
da 31 a 40	L. 484.000
da 41 a 50	L. 605.000
oltre 50	L. 726.000

2. Le ore di aggiornamento effettuate in condizione di esonero dal servizio sono computate, per l'individuazione delle fasce orarie, nella misura del 40%. A tal fine la frazione di ora superiore a 30 minuti si arrotonda ad ora intera, mentre la frazione di ora pari a 30 minuti ovvero inferiore si trascura.

#### ART. 5

##### Altre attività

1. Per l'esistenza presso l'istituzione scolastica delle sottoelencate attività, da prendere in considerazione nel numero massimo di 3, al Capo di istituto vengono attribuiti i compensi a fianco di esse indicati:

1) maxisperimentazione, sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 e sperimentazione guidate o assistite dal Ministero della P.I. L. 385.000;  
2) tempo pieno nelle scuole ele-

mentari e/o una o più sezioni di scuola materna statale L. 275.000;

3) tempo prolungato nelle scuole medie L. 275.000;

4) corsi di alfabetizzazione L. 220.000;

5) corsi serali L. 275.000;

6) corsi per lavoratori (150 ore) L. 275.000;

7) anno integrativo presso gli istituti magistrali ed i licei artistici L. 220.000;

8) progetti scuola lavoro L. 385.000;

9) classificazione "istituto polo" nell'ambito del piano nazionale per l'informatica L. 440.000;

10) esistenza presso le istituzioni scolastiche di mense gestite direttamente senza contributi di gestione degli enti locali, lire 330.000, da ripetersi al 50% tra il capo d'istituto ed il personale di segreteria addetto alla gestione contabile della mensa.

#### CAPO III

##### PERSONALE DOCENTE COLLABORATORE DEL CAPO ISTITUTO

#### ART. 6

1. Al personale docente che espleti la funzione di vicario del capo di istituto, di addetto alla vigilanza di sezione staccata o di direttore di scuola coordinata, viene corrisposto un compenso di L. 165.000, per la funzione.

2. Al personale docente cui siano affidati compiti di coordinamento (c.d. fiduciario) della succursale o del plesso, escluso il plesso sede di servizio del docente vicario, viene corrisposto un compenso di lire 55.000, per la funzione.

3. Analogo compenso di lire 55.000 viene corrisposto, sempre per la funzione, al personale educativo nominato coordinatore del convitto annesso.

4. Per compensare l'attività di collaborazione e coordinamento organizzativo dell'attività scolastica, viene ripartita tra il personale indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo e tra l'altro personale docente, anche non eletto tra i collaboratori, cui sia affidato il compito di coordinamento organizzativo dell'attività scolastica in relazione a sedi (sede centrale, sedi coordinate, sezioni staccate, plessi, succursali), turni (doppi turni, corsi serali per lavoratori, rientri pomeridiani, ecc.) o periodi della settimana, una somma ulteriore pari a lire 11.000 per ciascuna unità di personale docente o educativo statale risultante dall'organico di fatto della istituzione scolastica. Tale ripartizione va effettuata in proporzione alle classi ed ai giorni di affidamento, nella settimana, dei compiti indicati.

5. Nell'ipotesi in cui il docente vicario o altro collaboratore fruisca dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento, il compenso spettante all'interessato, determinato secondo i parametri sopra indicati, viene ridotto di L. 110.000 per il docente esonerato e di L. 55.000 per il docente con semiesonero.

#### CAPO IV

##### PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

##### Attività di aggiornamento

#### ART. 7

1. L'accesso al fondo è stabilito per la partecipazione di tale personale, in qualità di discente, a corsi di aggiornamento gestiti dalle università, dalla amministrazione o, per suo conto, da enti o associazioni convenzionati con le università o autorizzati dal Ministero secondo le disposizioni impartite con circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 137 del 18 maggio 1990, dagli I.R.R.S.A.E., direttamente dalle scuole ovvero da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole, in relazione all'introduzione di nuove tecnologie o supporti didattici.

2. L'accesso al fondo di incentivazione per l'attività di aggiornamento è condizionato alla consistenza dello stesso. A tal fine, quindi, il collegio dei docenti ed il collegio del personale

educativo indicano un ordine di priorità delle attività di aggiornamento, tenendo presente che le attività promosse dall'Amministrazione o decise dal collegio devono comunque precedere nell'ordine delle priorità l'aggiornamento effettuato in base a scelte individuali ai sensi del primo comma dell'art. 26 D.P.R. n. 399/1988.

3. Le priorità indicate valgono soltanto ai fini dell'accesso al fondo e vengono prese in considerazione solo nel caso in cui le risorse del fondo destinate all'aggiornamento siano insufficienti rispetto alle attività svolte o da svolgere; in ogni caso deve comunque essere fatto sempre salvo il diritto di accesso al fondo per la partecipazione ai piani nazionali di aggiornamento.

4. La partecipazione ai corsi di aggiornamento e le ore effettuate devono essere documentate mediante certificazione, in caso di corsi esterni alla scuola o mediante dichiarazione del capo di istituto, per i corsi gestiti direttamente dalla scuola

#### ART. 8

1. Ai sensi del D.P.R. n. 417/1974 e dell'art. 26 de D.P.R. N. 399/1988, l'aggiornamento rappresenta per il personale docente ed educativo un diritto dovere. Al fine di riconoscere lo svolgimento di tale attività, vengono stabiliti i seguenti compensi articolati per fasce orarie:

Ore di aggiornamento	Compenso
da 8 a 12	L. 88.000
da 13 a 20	L. 176.000
da 21 a 30	L. 264.000
da 31 a 40	L. 352.000
da 41 a 50	L. 440.000
oltre 50	L. 528.000

2. Le ore di aggiornamento effettuate in condizioni di esonero dal servizio o nell'ambito delle 40 ore previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 sono computate, per l'individuazione delle fasce orarie, nella misura del 40%. A tal fine la frazione di ora superiore a 30 minuti si arrotonda ad ora intera, mentre la frazione di ora pari o inferiore a 30 minuti si trascura.

#### ART. 9

##### Attività aggiuntiva di insegnamento

1. Per l'attività di insegnamento prestata dal personale docente in precedenza agli obblighi di insegnamento in corsi di recupero e sostegno o in altra attività di insegnamento extra-curricolare è previsto un compenso di L. 286.000 per ogni gruppo di 10 ore prestato nelle attività di cui sopra. L'eventuale frazione finale inferiore a 10 ore si trascura.

2. L'importo di cui al comma precedente viene ridotto a L. 143.000 nel caso in cui per le ore di insegnamento prestate nei corsi stessi sia prevista l'erogazione del compenso per ore precedenti.

3. Per le attività di cui al precedente comma 1, per le quali sia previsto un compenso attraverso convenzioni con enti terzi, non assoggettate alla normativa del contratto scuola, non spetta alcun compenso a carico del fondo di incentivazione.

4. Al personale docente di scuola materna impegnato su sezioni con orario di funzionamento superiore a 40 ore settimanali, che in base alla programmazione del collegio dei docenti ed alla disponibilità di risorse presti attività di insegnamento aggiuntivo al fine di adeguare l'orario di insegnamento alle esigenze del servizio, viene corrisposto un compenso di lire 143.000 per ogni gruppo di 10 ore prestato nelle attività in questione fino ad un massimo di 50 ore nell'anno scolastico. L'eventuale frazione finale inferiore a 10 ore si trascura.

5. Il compenso di cui al precedente comma 4 viene corrisposto al personale di cui al comma stesso impegna-



# MINISTERIALI

to su sezioni con orario di funzionamento superiore alle 25 ore settimanali, nel caso di turni solamente antimeridiani.

**ART. 10**

Disponibilità ad effettuare supplenze

1. Per la disponibilità a sostituire i colleghi assenti per brevi periodi nell'a.s. 1991/92 vengono stabiliti i seguenti compensi:

a) ai docenti che manifestino la propria disponibilità ad effettuare almeno due ore settimanali di supplenza in ore da loro stessi indicate: L. 80.000;

b) ai docenti che manifestino la propria disponibilità ad effettuare supplenze per più di un'ora settimanale, di cui una ricadente nella prima ora del turno di lezione degli alunni, secondo un preciso quadro orario riferito alle esigenze delle sostituzioni: L. 160.000.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 è applicabile anche al personale insegnante di scuola elementare che dichiara la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti a norma della circolare telegrafica n. 321 del 20 novembre 1990.

3. La disponibilità postula la presenza a scuola del docente all'inizio dell'ora per la quale sia stata dichiarata. Tuttavia, ove venga meno l'esigenza della sostituzione il docente è libero da ogni impegno di servizio.

4. La dichiarazione di disponibilità non produce effetti economici ai fini del fondo di incentivazione nei casi in cui, con delibera adottata dal collegio dei docenti, sia accertato che il numero dei docenti tenuti al completamento dell'orario dell'obbligo o a disposizione non vi è necessità per la scuola di ricorrere, nell'anno, all'opera dei docenti che si dichiarano disponibili alla sostituzione dei colleghi.

**ART. 11**

Attività connesse con il funzionamento della scuola e di rapporti con enti e istituzioni esterni

1. L'accesso al fondo è riservato a quei docenti che in aggiunta all'orario obbligatorio di servizio prestino la propria opera in attività volte a migliorare il funzionamento dell'istituzione scolastica, quali quelle di biblioteca, di laboratorio, di educazione alla salute e di prevenzione delle psicodipendenze, di organizzazione di gite scolastiche ed attività extracurricolari, di organizzazione di attività cineforum, di partecipazione ad attività teatrali e di contatti con il mondo del lavoro, ovvero siano incaricati di intrattenere rapporti con enti e soggetti giuridici esterni alla scuola, come U.U.S.S.L.L., enti locali, altre scuole, ecc.

2. All'atto dell'affidamento di determinate attività vanno indicate le modalità per la loro prestazione e la presunibile durata. Per il loro svolgimento si applicano i seguenti compensi per fasce orarie.

Ore prestate	Compenso
da 10 a 20	L. 165.000
da 21 a 40	L. 330.000
da 41 a 60	L. 495.000
oltre 60	L. 660.000

**ART. 12**

Attività di programmazione, progettazione e verifica

1. Tali attività devono essere programmate ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del D.P.R. n. 399/1988.

2. Il personale al quale, in aggiunta alla programmazione ordinaria, venga affidata una attività che, in relazione a particolari situazioni verificatisi durante l'anno scolastico, richieda impegni eccezionali di programmazione e verifica, ha diritto al fondo di incentivazione secondo le medesime modalità, fasce orarie e compensi indicati nel precedente articolo 11. A titolo esemplificativo tali maggiori impegni possono essere determinati dalla partecipazione ad atti-

vi di progettazione e verifica derivanti:

— per tutti o parte dei docenti delle classi coinvolte, dalla presenza di sperimentazioni o innovazioni;

— dalla predisposizione di attività finalizzate all'orientamento scolastico;

— dalla partecipazione a progetti tesi a prevenire e ridurre i fenomeni di dispersione e mortalità scolastica;

— dalla partecipazione a progetti tendenti a consentire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, in particolare nei confronti di soggetti e strati sociali ed etnici particolari, compresi i progetti finalizzati alla valorizzazione della cultura e della madrelingua diverse dall'italiana;

— dall'affidamento di compiti preparatori e di coordinamento rispetto a progetti collegiali;

— dalla partecipazione ai gruppi di lavoro previsti dalla C.m. n. 262 del 22 settembre 1988 per la verifica dei piani educativi riabilitativi degli alunni portatori di handicaps delle scuole secondarie di II grado;

— dalla preparazione e l'organizzazione delle attività di scuola-lavoro;

— dallo svolgimento dell'incarico di docente esperto, cosiddetto "tutor", dei docenti neo-nominati, in formazione.

3. Il collegio degli educatori indica gli obiettivi e le iniziative di tipo culturale, ricreativo e sportivo, ed individua il personale cui affidare i compiti di coordinamento e di gestione di tali attività, per le quali viene previsto un compenso forfettario di L. 165.000.

**CAPO V**

**PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO**

**Art. 13**

**Aggiornamento del Personale A.T.A.**

1. L'accesso al fondo viene previsto per il personale A.T.A. dello Stato che partecipi ai corsi di aggiornamento gestiti dalla amministrazione o autorizzati dalla medesima, ovvero direttamente dalle scuole o da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole stesse, in relazione all'introduzione di nuove tecnologie o macchinari.

2. L'accesso al fondo è condizionato alla consistenza dello stesso, pertanto l'assemblea del personale A.T.A. indica un ordine di priorità per l'accesso al fondo di incentivazione da parte del personale A.T.A. In tale ordine di priorità le attività promosse dall'amministrazione o decise dall'assemblea precedono comunque l'aggiornamento effettuato in base ad opzioni individuali.

3. Le priorità indicate valgono solo ai fini dell'accesso al fondo e vengono prese in considerazione solo nel caso in cui le risorse del fondo destinate all'aggiornamento siano inadeguate rispetto alle attività di aggiornamento svolte o da svolgere. In ogni caso deve essere fatto salvo il diritto di accesso al fondo per la partecipazione a piani nazionali e/o provinciali di aggiornamento.

4. La partecipazione ai corsi di aggiornamento e le ore effettuate devono essere documentate mediante certificazione, in caso di corsi esterni alla scuola o mediante dichiarazione del capo d'istituto, per i corsi gestiti direttamente dalla scuola.

5. Vengono stabilite le seguenti fasce orarie ed i correlati compensi:

Ore	Ausiliari	Collaboratori	Coordinatori
da 8 a 12	55.000	66.000	77.000
da 13 a 20	110.000	132.000	154.000
da 21 a 30	165.000	198.000	231.000
da 31 a 40	220.000	264.000	308.000
da 41 a 50	275.000	330.000	385.000
oltre 50	330.000	396.000	462.000

6. Le ore di aggiornamento effettuate in condizione di esonero dal servizio sono computate, per l'individuazione delle fasce orarie, nella misura del 40%. A tal fine la frazione di ora superiore a 30 minuti si arrotonda ad ora intera, mentre la frazione di ora pari o inferiore a 30 minuti si trascura.

**ART. 14**

**Coordinatori Amministrativi**

1. I criteri per l'attribuzione del Compenso incentivante spettante a

a) Per la dimensione	
Numero unità di personale	Importo spettante per ciascuna unità di personale in organico compresa nella fascia
fino a 35	nessun compenso
da 36 a 70	L. 11.000 x addetto oltre i 35
da 71 a 100	L. 385.000 + L. 5.500 x addetto oltre i 70
da 101 a 200	L. 550.000 + L. 2.750 x addetto oltre i 100
oltre 200	L. 825.000 + L. 1.375 x addetto oltre i 100

b) Per la personalità giuridica e l'azienda agraria		
Numero unità di personale	Importo spettante per ciascuna unità di personale in organico compresa nella fascia	
	Personalità giuridica	Azienda agraria
fino a 25	nessun compenso	
da 26 a 35	L. 176.000	L. 176.000
da 36 a 70	L. 176.000 + L. 8.800 x addetto oltre i 35	L. 220.000
da 71 a 100	L. 484.000 + L. 4.400 x addetto oltre i 70	L. 291.500
da 101 a 200	L. 616.000 + L. 2.200 x addetto oltre i 100	L. 368.500
oltre 200	L. 836.000 + L. 1.100 x addetto oltre i 200	L. 440.000

3. Si fissano, inoltre, i seguenti importi, da attribuire in presenza di un organico di diritto superiore alle 35 unità di personale statale, correlati alle situazioni ed attività appresso indicate:

— per l'esistenza di sezioni di scuola materna statale: L. 110.000;

— per la contabilità erariale nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistiche prive di personalità giuridica, comprese le scuole annesse: L. 110.000;

— per il convitto annesso: L. 110.000.

4. Ai coordinatori amministrativi che sulla base dei criteri indicati nel precedente comma 2, abbiano titolo ad un compenso incentivante complessivamente inferiore alle lire 110.000 è comunque corrisposto tale importo minimo di ore 110.000.

5. Ai coordinatori amministrativi cui ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del D.L. 6 agosto 1988 n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge n. 426 del 6 ottobre 1988, sia stata affidata la reggenza della segreteria di una istituzione scolastica diversa da quella di titolarità, viene corrisposto un compenso di lire 110.000 per ogni mese continuativo di reggenza o frazione superiore a 15 giorni.

6. Qualora le funzioni del coordinatore amministrativo vengano affidate ad un collaboratore amministrativo, a quest'ultimo spettano lo stesso compenso stabilito per il coordinatore reggente.

tale personale sono quelli stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di istituto al personale direttivo della scuola.

2. Al personale coordinatore amministrativo spettano pertanto i seguenti importi relativi alla dimensione dell'istituzione scolastica, alla personalità giuridica ed all'esistenza di azienda agraria, articolati per fasce in relazione al numero di unità di personale statale presente nell'organico di diritto dell'istituzione scolastica stessa:

— progetti o attività promossi o organizzati dagli organi istituzionali della scuola, ovvero dall'Amministrazione centrale o periferica, che richiedano un maggior impegno del personale A.T.A.;

— progetti che prevedano una maggior durata del servizio per una più ampia fruibilità da parte dell'utenza, con conseguenti turnazioni o flessibilità dell'orario;

— progetti legati allo svolgimento di iniziative tendenti a regolarizzare particolari situazioni amministrative; sono corrisposti i seguenti compensi:

— per il personale ausiliario e categorie equiparate: L. 110.000;

— Per il personale collaboratore amministrativo: L. 132.000;

— Per il personale collaboratore tecnico e categorie equiparate: L. 132.000;

— per il personale coordinatore amministrativo: L. 154.000.

2. Qualora le attività indicate nel precedente comma 1 richiedano un impegno orario interamente retribuito con il compenso per lavoro straordinario, il compenso previsto al comma stesso non è corrisposto.

**ART. 17**

Attività volte al miglioramento dei servizi tecnici ed amministrativi

1. Vengono stabiliti i seguenti compensi in relazione all'affidamento ed all'effettivo svolgimento delle sottoelencate attività:

a) nei confronti del personale collaboratore amministrativo, per l'applicazione a computers con compiti di gestione di software che offra una flessibilità d'uso ed una adattabilità tali da consentire l'utilizzo in situazioni diversificate: L. 154.000;

b) nei confronti del personale collaboratore tecnico, per l'affidamento e l'esecuzione di riparazioni particolari che richiedono comprovate competenze tecniche: L. 154.000.

**CAPO VI**

**DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI**

**ART. 18**

1. In via transitoria ed in attesa di un'apposita, specifica regolamentazione in sede di contratto nazionale relativo al "comparto scuola" vengono fissate i seguenti compensi forfettari:

a) al personale nominato coordinatore provinciale di educazione fisica, sempreché per tale attività non vengano già erogati appositi compensi: L. 220.000.

Tale personale ha inoltre diritto ad accedere ai compensi previsti per il personale docente, con le modalità stabilite nel precedente art. 8;

b) al personale delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, impegnato in turni notturni e/o festivi:

— personale educativo ed assistente: L. 16.000 per turno;

— personale esecutivo: L. 14.000 per turno;

— personale ausiliario: L. 13.000 per turno.

c) al personale in servizio nelle scuole ladine e slovene;

— personale insegnante di scuola elementare ladina: L. 440.000;

— personale insegnante di scuola elementare slovena: L. 330.000.

**ART. 19**

1. al personale della scuola, comandato a seguito di apposite procedure concorsuali presso gli I.R.R.S.A.E., la Biblioteca di Documentazione Pedagogica o il Centro Europeo dell'Educazione di cui al comma 5 dell'art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209, sono erogati i seguenti compensi forfettari la cui misura annua va ripartita per undici mensilità:

a) personale direttivo e docente: L. 500.000;

b) personale coordinatore amministrativo: L. 250.000;

c) personale collaboratore amministrativo e categorie equiparate: L. 180.000;

d) personale ausiliario: L. 150.000.

7. Durante i periodi in cui il compenso è corrisposto al coordinatore reggente o al collaboratore amministrativo esso non spetta al coordinatore amministrativo titolare.

Attività di collaborazione e supporto

**ART. 15**

Al personale A.T.A. spettano i seguenti compensi in relazione all'affidamento ed all'effettivo svolgimento delle sottoelencate attività, da considerare nel numero massimo di due e fermi restando i normali obblighi di servizio:

— al personale ausiliario:

a) per l'assistenza agli alunni con gravi handicaps motori durante il trasferimento dal mezzo di trasporto alla scuola e viceversa, nonché durante l'utilizzo dei servizi igienici: L. 165.000;

b) per l'accompagnamento degli alunni in palestre situate al di fuori degli edifici scolastici in cui si svolgono le altre attività didattiche: L. 110.000;

c) per la qualificata attività di collaborazione con la presidenza e la segreteria, di manutenzione e di ausilio all'attività didattica: L. 110.000;

— al personale collaboratore amministrativo è attribuito il compenso già indicato al precedente art. 14 per la sostituzione del coordinatore amministrativo assente;

— al personale collaboratore tecnico:

a) per l'affidamento di compiti di coordinamento di più laboratori: L. 132.000;

b) per l'affidamento di compiti di ricognizione e custodia del materiale di laboratorio: L. 132.000.

**ART. 16**

1. Per la partecipazione a uno o più progetti e attività tendenti a migliorare l'efficienza del servizio, quali:

— progetti riguardanti l'attività formativa della scuola, nei quali il personale A.T.A. sia coinvolto in termini di supporto tecnico ed amministrativo;



# IL PUNTO DELL'UNIVERSITA'

(dalla prima pagina)

do il professore, spesso distratto da impegni extra-universitari, nella attività didattica e nelle commissioni di laurea.

Bisognerebbe poi dedicare un capitolo apposito ad una figura allucinata che — riesumata pari pari da un romanzo di Kafka — s'aggira diafana lungo gli ambulacri più in ombra dell'università. Intendiamo riferirci all'anima tormentata del fu Assistente ordinario, condannato, da una legge dell'80, a transitare nel cosiddetto ruolo ad esaurimento, una specie di cimitero degli zombie — per usare un'immagine oggi insistita — ove, in assenza di compiti specifici, consuma la propria esistenza ormai quasi esclusivamente vegetativa.

## L'INTOLLERABILE BEFFA DEI CONCORSI

Ma ciò che ha da tempo superato i limiti della sopportazione — anche se tale riflessione non riguarda purtroppo solo l'Università! — è il meccanismo perverso dei concorsi.

Attualmente i concorsi a professore universitario sono regolati (si fa per dire!) da una complessa procedura per metà basata sul sorteggio e per l'altra metà affidata alla elezione dei giudici delegati a costituire le commissioni concorsuali.

Il procedimento non era certo tale da tutelare il Diritto tanto è vero che, quasi sempre, i vincitori designati, come accade al festival di S. Remo, sono poi riusciti ad esserlo anche di fatto.

Ciò è incontrovertibilmente attestato da numerose recenti iniziative — cui ovviamente i tribunali della repubblica non hanno dato il seguito giudiziale

rio che il dovere d'ufficio avrebbe comportato — intraprese da privati che hanno compilato — e depositato presso notai con largo anticipo rispetto all'espletamento dei relativi concorsi — precisi elenchi di futuri vincitori, naturalmente poi rivelatisi veritieri. Ma poiché tale prassi, ancorché addomesticata, — comportando l'impegno di "pilotare" il sorteggio e di convincere una commissione di numerosi membri a compiere le scelte desiderate — risultava alla fine farraginoso e defatigante, a snellire il tutto è intervenuto l'attuale impagabile ministro Ruberti il quale ha inserito nel disegno di Legge sull'autonomia universitaria un articolo risolutivo che testualmente recita: "Per l'accesso ai posti di professore ordinario ed associato delle università... ogni due anni sono costituite, per raggruppamenti disciplinari, distinte commissioni nazionali per le università e per gli enti di ricerca, elette — con esclusione di qualsiasi sorteggio — nell'ambito del medesimo raggruppamento e composte da membri di livello almeno pari ai posti da coprire".

In parole povere, eliminando "qualsiasi sorteggio" — che ancora sopravviveva nella passata legislazione in omaggio ad un ultimo, sia pure formale, scrupolo orale — e prescrivendo un numero di commissari pari a quello dei posti da ricoprire, si concede implicitamente ad ogni commissario di investire della cattedra il proprio favorito al riparo di qualsiasi contenzioso all'interno della commissione; contenzioso che finora lo costringeva almeno a discutere le ragioni della propria scelta.

Si perpetua così, all'interno della più alta istituzione culturale, la mala genia dei professori che sono tali per motivi che hanno poco a che vedere con i titoli specifici e che hanno poco a cuore le esigenze sacrosante degli studenti alla formazione spirituale e professionale dei quali dovrebbero invece sovrintendere.

E, nella maggior parte dei casi — ahinoi! — anche stavolta tali motivi sono riconducibili alla sfrontata ingerenza dei partiti di regime con particolare riguardo ai partiti di sinistra. Infatti, sebbene nei paesi dell'Est sia ingloriosamente crollato il comunismo — nune tutelare — anche se più guardinga ed in sordina — Il potere reale che ha sempre detenuto nelle case editrici, alla televisione, nei giornali e presso le Università.

Se ne desidera una riprova? Si consideri allora il recente episodio della infame lettera di Togliatti e si mediti sulla alleanza compattata — dopo l'imbarazzo della prima ora — tra democrazia cristiana e partito comunista subito supportati da mass-media e da accademici. E' appena il caso di ricordare che la televisione di Stato, pagata con il pubblico denaro per informare secondo verità, ha invece perseguito, dosando strumentalmente parole chiave come "manipolazione" e "falsificazione", uno scopo del tutto opposto e che i professori di Storia delle università italiane, che erano stati opportunamente sollecitati da Francesco Cossiga a ristabilire la verità dei fatti, paralizzati da terrore incontenibile, si sono rifiutati — tutti quanti — di compiere quello che doveva essere per loro almeno un dovere morale.

## LAUREA BREVE

Un provvedimento a prima vista importante e innovativo ma, in realtà, destinato soltanto a gettare l'ennesimo fumo negli occhi, infocati per inveterate congiuntiviti, di cittadini ormai adusi a non più reagire, è quello relativo alla cosiddetta laurea breve di recente istituzione.

Tale provvedimento sembrerebbe venire incontro alle esigenze di quegli studenti i quali, dopo aver preso atto della incompatibilità tra l'oneroso iter che conduce alla laurea e l'impellenza di un impiego immediato, troncano gli studi per dedicarsi, a tempo pieno, alla ricerca di un lavoro. In realtà l'istituzione della laurea breve si lega a cause ben diverse.

Il decadimento dell'istruzione tecnica e professionale — che, d'altra parte è comune a quello di tutta quanta la scuola — innanzitutto.

Gli istituti di tale indirizzo fornivano all'industria e alle imprese pubbliche e private — prima che il lassismo, indotto dalla contestazione sessantottesca e dalla pedagogia egualiteristica che vi stava dietro e che ha portato alla nefasta soppressione della scuola d'avviamento professionale e alla istituzione della media unica, maturasse i propri frutti velenosi — diplomati ben preparati nell'ambito delle competenze loro richieste.

A fronte di detto decadimento l'industria, costretta a sopprimerli in proprio, da tempo chiede che vi provveda invece lo Stato a proprie spese.

Ma oltre al desiderio di voler

## Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

### Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - M. D'Ascola - A. Di Nicola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985  
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%  
Litotip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 29/2/1992 - Stampato il 7/3/1992

soddisfare le richieste delle imprese, l'istituzione della laurea breve risponde anche all'esigenza di parte governativa di prolungare di due o tre anni il "parcheggio" dei giovani diplomati che, diversamente, non saprebbe come impiegare.

Ma tutto ciò — al di là di possibili pericolosi rapporti di sudditanza della Scuola nei confronti dell'industria su cui non ci si vuole soffermare in questa sede — potrebbe ancora essere non diciamo approvato, ma tollerato se non vi ostasse il metodo barbino che si intende seguire per il conseguimento della laurea breve. Lo studente dovrebbe, cioè, — secondo l'illuminato consiglio dei sapientoni ministeriali — seguire gli insegnamenti già previsti dal piano di studi della "laurea lunga" sotto la guida degli stessi professori.

La differenza sarebbe solo quantitativa: il "laureato breve" otterrebbe, cioè, il titolo di studi sostenendo, in un minor numero d'anni, un minor numero di materie. In tal modo — concludono con soddisfazione quei sapientoni — prenderemo due piccioni con una fava: crederemo tecnici più preparati senza aggravio economico per lo Stato e, al tempo stesso, renderemo sempre possibile per lo studente "breve" — mediante l'integrazione degli esami mancanti — il conseguimento della laurea tradizionale.

A questo punto non crediamo vi sia alcuno cui possa sfuggire l'assurdità di tale impostazione: perchè il corso di formazione abbia un significato non formalistico ed effimero occorre che sia articolato mirando al fine che s'intende raggiungere. Sono necessari dei docenti — diversi da quelli preposti ai corsi per la laurea tradizionale — che conoscano le esigenze degli studenti che hanno di fronte e che a tali esigenze abbiano la possibilità di adeguare le proprie lezioni. Diversamente, se bastasse il criterio meramente quantitativo per differenziare i corsi si potrebbe giungere all'assurdo di abolire la scuola inferiore sostituendola... con il liceo ove i ragazzini potrebbero conseguire

la licenza media dopo aver seguito il 50 per cento delle lezioni! Oltretutto si risparmierebbe ulteriormente sugli stipendi ai professori.

Ma i mali della Scuola e della società non si risolvono con le furbesche trovate di burocrati — impietriti farisei insensibili ai problemi di cui si occupano — parsimoniosi amministratori del pubblico denaro soltanto quando questo sia volto ad impieghi sacrosanti e che non producono tangenti e speculazioni.

E' dovere assoluto di noi tutti cittadini responsabili abbandonare il letargo inconcludente nel quale spesso ci si crogiola e, dopo aver preso coscienza dei veleni che intossicano la Scuola, intervenire con adeguata terapia prima del manifestarsi di danni irreparabili.

## FONDO DI INCENTIVAZIONE

(dalla terza pagina)

ART. 20

1. Per il personale previsto nel comma sesto del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209, è erogato un compenso forfetario di L. 75.000 annue da ripartire per undici mesi.

CAPO VII  
Disposizioni finali

ART. 21

1. Le misure del compenso incentivante indicate nel presente decreto sono annue lorde. Esse vanno liquidate al personale interessato, escluse quelle che spettano secondo le fasce orarie e qualora non sia diversamente stabilito per le singole fattispecie, in rapporto al servizio effettivamente prestato come segue:

— nei confronti del personale docente, in ragione di 10 mensilità ad anno, riferite al periodo settembre/giugno;

— nei confronti del personale direttivo ed A.T.A., in ragione di undici mensilità ad anno.

La frazione finale di servizio superiore a quindici giorni si considera mese intero.

ART. 22

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il Ministro  
Roma, 29 novembre 1991

Associazione Italia - Germania

## ERNST NOLTE a Roma

Nel quadro delle iniziative culturali dell'Associazione per l'Amicizia Italo-Germanica, è giunto a Roma il prof. ERNST NOLTE, professore emerito al Geschichte Wissenschaft Institut della Freie Universität di Berlino.

I clamori suscitati dallo Historikerstreit in Germania — la disputa violenta tra storici, filosofi, politologi e sociologi sulle tesi di Nolte riguardo "il passato che non vuole passare", posizione che con mediocre scelta terminologica è stata definita "revisionista" — hanno prodotto un buon successo di stampa e di pubblico intorno alla conferenza tenuta al Residence Ripetta il 24 gennaio, che verteva sul "crollo del comunismo, fine di un'era storica".

In essa è stato possibile avvertire quel taglio filosofico e quel gusto speculativo che vengono unanimemente attribuiti a Nolte e che lo apparentano nell'analisi storica ad Augusto Del Noce, col quale ebbe una fitta relazione culturale.

A riprova dell'antinconformismo dello studioso e dell'interpretazione che egli stesso ama chiamare "transpolitica", ci permettiamo di citare alcune righe dalla parte conclusiva della conferenza: "Sotto questo punto di vista difficilmente si può negare che ciò che era stato attaccato in numerose polemiche come caratteristica principale del regime fascista, ossia la tolleranza o l'esigenza di "capitalismo" in realtà si era rivelato più progressista della completa trasformazione di tutti i rapporti attuata da un partito progressista che del progresso si era fatto un'idea tanto semplice (...).

Così, alle soglie della fine del millennio, si può dire che più di sette decenni del ventesimo secolo sono stati in realtà l'età del comunismo, dato che esso ha rappresentato la più potente e determinata sfida di tutta la tradizione storica in seno al sistema liberale. Ma mai come ora si è potuta maggiormente avvertire l'ironia della storia: proprio quell'ideologia che aveva l'esorbitante pretesa di anticipare il futuro di tutta l'umanità si è rivelata una fase del passato".